






REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni comunali **2017**



L'Ufficio elettorale di sezione
e le operazioni di votazione
e scrutinio



Parte I

L'Ufficio elettorale di sezione

Composizione dell'Ufficio

L'Ufficio elettorale di sezione (di seguito "Ufficio") è composto dal presidente, tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.¹ Negli Uffici nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, gli scrutatori sono quattro; lo stesso vale per gli Uffici che devono procedere alla raccolta del voto domiciliare. La composizione dell'Ufficio rimane invariata per tutta la durata delle operazioni, anche in caso di ballottaggio, fatti salvi ovviamente provvedimenti sostitutivi di singoli componenti per sopraggiunti gravi impedimenti.

L'Ufficio può legittimamente funzionare con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente; tuttavia, nel corso delle operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio tutti i componenti devono essere sempre presenti.²

L'incarico di presidente, scrutatore e segretario è obbligatorio e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. Il presidente, lo scrutatore e il segretario che, senza giustificato motivo, rifiuta l'incarico o non è presente all'atto dell'insediamento dell'Ufficio, è punito con la multa da euro 306 a euro 516. La stessa sanzione si applica ai componenti che, senza giustificato motivo, si allontanano dall'Ufficio prima del termine delle operazioni.³

I componenti, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.⁴ Per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.⁵

1. Il presidente

Il presidente dell'Ufficio è nominato dal Presidente della Corte d'appello di Trieste entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione. Il ventesimo giorno precedente, la Corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti nominati.⁶ La nomina effettuata in occasione del primo turno vale anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

Se il presidente nominato non può, per giustificati motivi, assumere l'incarico, deve avvertire immediatamente il sindaco e il Presidente della Corte d'appello, il quale nomina un nuovo presidente. Se non risulta possibile la surroga normale, il sindaco provvede alla sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 53/1990 oppure, in via subordinata, designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del comune.⁷ Dopo l'insediamento dell'Ufficio il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente.

Il presidente:

a) decide, sentiti gli scrutatori, su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni e

¹ Articolo 22, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.

² Articolo 22, comma 8, della legge regionale 19/2013.

³ Articolo 89, primo comma, del d.P.R. 570/1960.

⁴ Articolo 22, comma 7, della legge regionale 19/2013.

⁵ Articoli 89, comma 2, 91, comma 2, 96, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

⁶ Articolo 22, comma 2, della legge regionale 19/2013.

⁷ Articolo 22, comma 3, della legge regionale 19/2013.

sui reclami, anche orali, presentati;⁸

- b) riceve le proteste e i reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio, notificati dagli ufficiali giudiziari;⁹
- c) esercita le funzioni di polizia previste dalla legge. In particolare:⁹
 - dispone degli agenti della Forza pubblica per far espellere o arrestare chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni o commette reato;
 - dispone di sua iniziativa, o su richiesta degli scrutatori, l'ingresso e la permanenza nella sala della votazione degli agenti della Forza pubblica;
 - avanza le richieste ritenute opportune alle autorità civili e militari, per assicurare agli elettori il libero accesso al seggio e impedire gli assembramenti all'esterno;
 - dispone, con ordinanza motivata e sentiti gli scrutatori, l'allontanamento degli elettori che hanno già votato quando ritiene che la loro permanenza disturbi il regolare svolgimento delle operazioni;
 - dispone l'allontanamento dalla cabina degli elettori che indugiano senza motivo nella votazione o che non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto;
 - allontana dalla sala, sentiti gli scrutatori, il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni;
- d) decide, sentiti gli scrutatori, sulla nullità dei voti e sull'attribuzione dei voti contestati;¹⁰
- e) accerta il numero totale dei votanti e dichiara il risultato dello scrutinio.¹¹

2. Il vicepresidente

Il vicepresidente è scelto dal presidente tra gli scrutatori. Coadiuvato il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza temporanea sopraggiunta dopo l'insediamento dell'Ufficio.¹²

3. Gli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno precedente quello della votazione. La Commissione forma anche una graduatoria di ulteriori nominativi da utilizzare per sostituire gli scrutatori che non sono presenti all'atto dell'insediamento dell'Ufficio.¹³ La nomina effettuata in occasione del primo turno vale anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

Gli scrutatori:

- a) partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede, identificano gli elettori e coa-

⁸ Articolo 22, comma 9, della legge regionale 19/2013.

⁹ Articolo 46 del d.P.R. 570/1960.

¹⁰ Articolo 22, comma 9, della legge regionale 19/2013.

¹¹ Articoli 54, comma 1, e 66, comma 1, della legge regionale 19/2013.

¹² Articolo 22, comma 5, della legge regionale 19/2013.

¹³ Articolo 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95.

- diuvano il presidente nelle operazioni di votazione e di scrutinio;
- b) esprimono parere obbligatorio sui problemi che si verificano durante le operazioni e sui reclami, anche orali, presentati, nonché sull'attribuzione dei voti contestati. Esprimono, inoltre, parere obbligatorio nel caso in cui il presidente intenda emanare l'ordinanza di sgombero della sala nei confronti degli elettori che hanno già votato. In materia di polizia, se tre scrutatori lo richiedono, il presidente ha l'obbligo di far entrare la Forza pubblica nella sala;
 - c) esprimono ulteriori pareri su richiesta del presidente.

4. Il segretario

Il segretario è scelto dal presidente, prima dell'insediamento dell'Ufficio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.¹⁴ In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, il presidente sceglie tra gli scrutatori un sostituto.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni dell'Ufficio provvedendo, in particolare, alla compilazione del verbale, alla registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla preparazione delle buste.

5. Sostituzioni

La composizione dell'Ufficio resta invariata così com'era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si presentano gli scrutatori che erano stati sostituiti perché assenti all'atto dell'insediamento.

Se dopo l'insediamento dell'Ufficio alcuni dei componenti risultano assenti per sopravvenuto impedimento, si provvede alla sostituzione degli stessi con le modalità ordinarie sopra illustrate, eventualmente anche chiamando coloro che erano stati inizialmente designati e non si erano presentati il sabato.

Della composizione dell'Ufficio e della eventuale sostituzione di alcuni componenti è dato atto nel verbale.

I rappresentanti delle liste dei candidati

6. Designazione

I delegati delle liste dei candidati possono designare presso ciascun Ufficio due rappresentanti di lista, uno effettivo e uno supplente.¹⁵

La designazione deve essere effettuata in forma scritta e la firma dei delegati deve essere

¹⁴ Articolo 22, comma 6, della legge regionale 19/2013.

¹⁵ Articolo 26, comma 1, della legge regionale 19/2013.

autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali:¹⁶

- consiglieri regionali,
- notai,
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- presidenti delle province e assessori provinciali,
- sindaci e assessori comunali,
- presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- segretari comunali e provinciali,
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia,¹⁷
- consiglieri provinciali e comunali che hanno comunicato la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco.

Per quanto riguarda la potestà autenticatoria del pubblico ufficiale, si rinvia alla pubblicazione "Presentazione e ammissione delle candidature".

L'autenticazione [come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445] deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del citato d.P.R., e cioè:¹⁸

- deve essere effettuata di seguito alla sottoscrizione;
- il pubblico ufficiale che autentica deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- il pubblico ufficiale, inoltre, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma e il timbro dell'Ufficio.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento di identità con fotografia,¹⁹ oppure per conoscenza personale.

7. Consegna delle designazioni e verifica dei requisiti

Le designazioni dei rappresentanti di lista sono presentate entro il venerdì precedente il giorno della votazione al segretario comunale, che ne cura la trasmissione agli Uffici di sezione. In alternativa, le designazioni possono essere consegnate direttamente ai presidenti degli Uffici di sezione il sabato pomeriggio oppure la mattina della domenica, purché prima

¹⁶ Articolo 26, comma 2, della legge regionale 19/2013; articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

¹⁷ È superato l'orientamento ai sensi del quale si ritenevano competenti ad autenticare solamente i funzionari che avevano ricevuto apposito specifico incarico e non anche quelli autorizzati alle autentiche in via generale (Tar Abruzzo, 19 luglio 2001, n. 642).

¹⁸ Parere 29 marzo 2002, n. 3650 della Direzione regionale per le autonome locali. Si veda anche la circolare del Ministero dell'interno – Direzione centrale per i servizi elettorali – 12 marzo 2001, n. 16.

¹⁹ Non sono pertanto da ritenersi validi ai fini dell'identificazione del sottoscrittore il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 2001, n. 3212; Consiglio di Stato, V Sezione, 29 ottobre 2012, n. 5504).

dell'inizio della votazione.²⁰

Le designazioni dei rappresentanti di lista per tutte le sezioni dello stesso comune possono essere contenute in un unico atto; in questo caso al presidente dell'Ufficio viene presentato un estratto autentificato, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

I presidenti verificano che la designazione dei rappresentanti di lista sia regolare tenendo presente che:

- a) solo i delegati di lista possono designare i rappresentanti. A tal fine, ai presidenti degli Uffici viene consegnato dal comune l'elenco dei delegati;
- b) il rappresentante designato deve essere elettore del comune;²¹
- c) l'autenticazione delle firme dei delegati deve essere effettuata nei modi sopra descritti.

Quando tali condizioni non sussistono, in tutto o in parte, o non sono comprovate, il presidente non può ammettere ad assistere alle operazioni i rappresentanti designati.

Le designazioni dei rappresentanti di lista valgono con riferimento anche all'eventuale turno di ballottaggio, fatte salve diverse determinazioni dei delegati di lista.

8. Facoltà

I rappresentanti di lista non fanno parte dell'Ufficio e possono presentarsi anche nel corso delle operazioni, purché le designazioni siano state presentate nei termini e nei modi indicati. Della loro designazione e della loro effettiva presenza nel corso delle operazioni viene dato atto nel verbale.

I rappresentanti di lista effettivi o, in caso di assenza, quelli supplenti hanno diritto di assistere a tutte le operazioni, sedendo al tavolo dell'ufficio o in prossimità, e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni.²² Inoltre i rappresentanti possono:

- a) firmare in ciascun foglio il verbale dell'Ufficio e sottoscriverlo;²³
- b) firmare le strisce di chiusura dell'urna e le strisce apposte alle finestre e all'entrata del seggio;
- c) portare, all'interno della sala della votazione, un distintivo con riprodotto il contrassegno della lista.

Nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, i rappresentanti non possono compilare elenchi nominativi degli elettori che votano o degli elettori che si sono astenuti dal votare.

Il presidente, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, garantisce ai rappresentanti di lista la concreta possibilità di adempiere al loro incarico.

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti

²⁰ Articolo 26, comma 3, della legge regionale 19/2013.

²¹ Articolo 26, comma 1, della legge regionale 19/2013.

²² Articolo 26, comma 4, della legge regionale 19/2013.

²³ Articolo 67, comma 3, della legge regionale 19/2013.

con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.²⁴

Anche i rappresentanti di lista, al pari dei componenti l'Ufficio, durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.²⁵ Per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.

Uffici per la raccolta del voto nei luoghi di cura, di detenzione e del voto domiciliare

9. Sezione ospedaliera

Negli ospedali con almeno 200 posti letto è istituita (ogni 500 letti o frazioni di 500) una Sezione ospedaliera nella quale si insedia un Ufficio composto e funzionante secondo la disciplina prevista per gli ordinari Uffici di sezione.²⁶

Nella sezione ospedaliera votano gli elettori ricoverati nonché, se ne hanno fatto richiesta al comune, gli elettori che fanno parte del personale dell'istituto di cura.

10. Seggio speciale

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali o altri luoghi di cura²⁷ con almeno 100 e fino a 199 posti letto o istituti di detenzione viene costituito il Seggio speciale. Nelle Sezioni ospedaliere il Seggio speciale viene costituito per la raccolta del voto degli elettori ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi nella cabina per esprimere il voto.²⁸

Il Seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal Presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati nei termini e nei modi ordinari. Il segretario è scelto dal presidente tra i due scrutatori.²⁹

Il Seggio speciale si insedia contemporaneamente all'Ufficio di sezione. La sostituzione dei componenti eventualmente assenti o impossibilitati avviene nei modi già descritti con riferimento agli ordinari Uffici di sezione.

²⁴ Articolo 96, quinto comma, del d.P.R. 570/1960.

²⁵ Articolo 112 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e articolo 24 del d.P.R. 570/1960

²⁶ Articolo 57, comma 1, della legge regionale 19/2013.

²⁷ Nell'espressione "altri luoghi di cura" sono comprese anche le strutture sanitarie (anche di modesta entità, quali le infermerie) presenti nelle case di riposo e negli istituti per l'assistenza e la riabilitazione dei lungodegenti.

²⁸ Articolo 58, comma 1, 61, comma 5 e 57, comma 3 della legge regionale 19/2013.

²⁹ Articolo 58, comma 2, della legge regionale 19/2013.

11. Compiti del Seggio speciale

Il Seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto:

- a) dei ricoverati nei luoghi di cura da 100 a 199 posti letto;
- b) dei detenuti che hanno il diritto di voto, nei luoghi di detenzione;
- c) dei ricoverati nei luoghi di cura con almeno 200 posti letto (sezione ospedaliera) impossibilitati a recarsi nella cabina per esprimere il voto.

Nessun altro compito è attribuito al presidente e agli scrutatori del Seggio speciale i quali, in particolare, non partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede né a quelle di scrutinio.

12. Ufficio distaccato

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali o altri luoghi di cura con meno di 100 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto dall'Ufficio distaccato (o Seggio volante) di cui fanno parte il presidente, uno degli scrutatori e il segretario dell'Ufficio di sezione.³⁰

Come nel caso del Seggio speciale, i compiti dell'Ufficio distaccato sono limitati alla raccolta del voto presso il luogo di cura.

13. Raccolta del voto domiciliare

L'Ufficio distaccato viene costituito anche nelle sezioni nella cui circoscrizione hanno la propria dimora elettori ammessi al voto domiciliare.³¹

Naturalmente, se nella stessa sezione esistono sia luoghi di cura con meno di 100 posti letto, sia elettori ammessi al voto domiciliare, in quella sezione viene costituito un unico Ufficio distaccato, che procederà alla raccolta del voto di entrambe le categorie di elettori.

Il materiale elettorale e la sala della votazione

14. Il materiale per le operazioni di voto e scrutinio

La mattina del sabato che precede il giorno della votazione il presidente dell'Ufficio si presenta in comune per ricevere il seguente materiale:³²

- a) le schede di votazione, chiuse in scatole sigillate;
- b) il bollo della sezione, chiuso in una scatola sigillata;
- c) l'urna per la votazione;
- d) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommis-

³⁰ Articolo 59 della legge regionale 19/2013.

³¹ Articolo 60 della legge regionale 19/2013.

³² Articolo 42 della legge regionale 19/2013.

sione elettorale circondariale, ed eventualmente la copia della lista elettorale aggiunta dei cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea che hanno chiesto di votare;

- e) tre copie del manifesto delle candidature (due copie sono affisse nella sala della votazione e una rimane a disposizione dell'Ufficio);
- f) il manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;
- g) il verbale, o il relativo estratto, di nomina degli scrutatori ed, eventualmente, anche quello di nomina degli scrutatori del Seggio speciale;
- h) l'elenco dei delegati di lista delle liste autorizzati a designare i rappresentanti, nonché le designazioni eventualmente già presentate alla segreteria del comune;
- i) le matite copiative per l'espressione del voto e gli stampati (buste, verbali, tabelle di scrutinio) e la cancelleria da utilizzare nel corso delle operazioni.

Il presidente controlla che tutto il materiale sia stato consegnato e segnala al sindaco eventuali carenze o inconvenienti.

Ricevuti in consegna gli oggetti e gli stampati, il presidente diviene responsabile della loro conservazione e custodia.

15. Elenchi di particolari categorie di elettori

Al presidente dell'Ufficio sono inoltre consegnati gli elenchi delle seguenti categorie di elettori:

- a) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o prima della revisione, ma non cancellati dalle liste;
- b) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- c) elettori che hanno perso il diritto elettorale a seguito di provvedimento intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;
- d) elettori della sezione degenti o detenuti che voteranno nel luogo di cura o nel luogo di detenzione;
- e) elettori della sezione che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione di altre sezioni del comune;
- f) elettori ammessi a votare in base ad attestazione del sindaco;
- g) elettori residenti all'estero.

16. Materiale per il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato

Nelle sezioni nelle quali viene costituito il Seggio speciale o l'Ufficio distaccato, il presidente riceve anche:

- a) il bollo da utilizzare solo per timbrare la tessera elettorale degli elettori degenti o detenuti;
- b) il bollo da utilizzare solo per timbrare la tessera elettorale degli elettori ammessi al voto domiciliare;
- c) l'elenco degli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione esistente nella circoscrizione della sezione;

- d) gli elenchi degli elettori iscritti nella stessa o in altre sezioni del comune che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione;
- e) gli stampati (buste, verbali) per le operazioni del Seggio speciale o dell'Ufficio distaccato.

17. Arredo della sala della votazione

L'arredo della sala della votazione deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) **urna**
l'urna è collocata sul tavolo in modo da essere sempre visibile a tutti;³³
- b) **cabine per l'espressione del voto**
in ogni sezione sono installate, salva comprovata impossibilità, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.
Le cabine devono essere separate l'una dall'altra e collocate in modo da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo che divide la sala; il tavolo all'interno delle cabine deve essere completamente sgombro;³⁴
- c) **manifesti da affiggere nella sala**
all'interno della sala devono essere affissi, in modo da consentire un'agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti, il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto;³⁴
- d) **illuminazione della sala e delle cabine**
i mezzi di illuminazione, normale e sussidiaria, devono essere disposti in modo che la sala e le cabine siano sufficientemente illuminate anche nelle ore notturne;
- e) **sala priva di barriere architettoniche**
nella sezione ubicata in sede priva di barriere architettoniche, gli arredi sono disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti: di leggere il manifesto delle candidature; di votare in assoluta segretezza; di svolgere eventualmente le funzioni di componente l'Ufficio o di rappresentante; di assistere alle operazioni.³⁵
Almeno una delle cabine deve essere attrezzata con un idoneo piano di scrittura.³⁶
La sezione è segnalata con il simbolo dei portatori di handicap.³⁶

Il presidente dell'Ufficio verifica la sussistenza di tali requisiti. I presidenti delle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto accertano che negli stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto. Analoga verifica effettuano i presidenti del Seggio speciale.

³³ Articolo 43, comma 1, della legge regionale 19/2013.

³⁴ Articolo 43, comma 2, della legge regionale 19/2013.

³⁵ Articolo 43, comma 3, della legge regionale 19/2013.

³⁶ Articolo 43, comma 4, della legge regionale 19/2013.

18. Accesso nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono entrare soltanto gli elettori in possesso della tessera elettorale che attesta l'iscrizione nella lista della sezione o di altro documento che dà diritto di votare nella sezione.³⁷

Nella parte della sala destinata all'Ufficio gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare o aiutare altro elettore, trattenendosi per il tempo strettamente necessario.³⁸

Possono in ogni caso entrare nella sala:

- a) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, su richiesta del presidente o, in caso di tumulti o disordini, anche senza richiesta;
- b) gli ufficiali giudiziari, per la notifica dei reclami relativi alle operazioni;
- c) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

Sanzioni penali

È opportuno che il presidente dell'Ufficio, all'atto dell'insediamento, ricordi le sanzioni previste nei confronti dei componenti e dei rappresentanti per violazione delle norme di legge.

Gli articoli del d.P.R. 570/1960 sui quali è opportuno richiamare l'attenzione sono i seguenti: 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99. Gli articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 e 99 prevedono sanzioni anche nei confronti di chiunque turba, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

19. Azione penale

Il presidente, gli scrutatori e il segretario, in qualità di pubblici ufficiali, hanno l'obbligo di rilevare eventuali violazioni di legge che rivestono estremi di reato, facendo rapporto al Pubblico Ministero o ad un ufficiale di Polizia giudiziaria.³⁹

Al medesimo obbligo sono soggetti gli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio di ordine pubblico presso le sezioni.

Se la violazione è commessa dal presidente, dal vicepresidente, da elettori o da rappresentanti di lista, gli scrutatori e il segretario promuovono direttamente l'azione penale richiedendo l'intervento della competente Autorità giudiziaria, oppure sollecitano il presidente o il vicepresidente a promuovere l'azione.

Infine, l'elettore che, trovandosi nella sala della votazione, rilevi violazioni di legge o irregolarità nelle operazioni di voto, può procedere alla relativa denuncia.

³⁷ Articolo 44 della legge regionale 19/2013.

³⁸ Articolo 43, comma 1, della legge regionale 19/2013.

³⁹ Articolo 331 del codice di procedura penale.

Il verbale dell'Ufficio

Nel verbale vengono registrate tutte le operazioni svolte dall'Ufficio e le decisioni adottate dal presidente. In apposito verbale vengono registrate le operazioni del Seggio speciale o dell'Ufficio distaccato.

Il verbale, compilato in due esemplari firmati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista che lo richiedono, ⁴⁰ è atto pubblico al quale è attribuita fede privilegiata (fino a querela di falso) con riferimento alla regolarità delle operazioni documentate. ⁴¹

Il presidente e il segretario hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e, in caso di inadempienza, incorrono nelle sanzioni amministrative o penali previste dalla legge.

⁴⁰ Articolo 67, comma 2, della legge regionale 19/2013.

⁴¹ Articolo 67, comma 3, della legge regionale 19/2013.